



**Comune di Monticello Brianza**  
Provincia di Lecco

# **Regolamento**

## **Norme e criteri di assegnazione – gestione degli orti comunali**

Approvato con deliberazione di C.C. n.

del

# **INDICE DEL REGOLAMENTO “NORME E CRITERI DI ASSEGNAZIONE/GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI”**

## **Titolo I *Requisiti e procedure di assegnazione***

**Art. 1** *Definizione*

**Art. 2** *Individuazione lotti*

**Art. 3** *Requisiti per l'assegnazione*

**Art. 4** *Modalità di assegnazione*

**Art. 5** *Titolarietà dell'assegnazione*

**Art. 6** *Disponibilità dell'orto*

**Art. 7** *Durata dell'assegnazione*

**Art. 8** *Uso dell'assegnazione*

**Art. 9** *Decadenza dell'assegnazione*

## **Titolo II: *Regole di gestione degli orti***

**Art. 10** *Obblighi e divieti*

**Art. 11** *Canoni e partecipazione alle spese*

**Art. 12** *Coltivazione biologica*

**Art. 13** *Rifiuti*

**Art. 14** *Responsabilità*

## **Titolo III *Disposizioni finali***

**Art. 15** *Disposizioni finali*

## **Titolo I: Requisiti e procedure di assegnazione**

### **Art. 1 - Definizione**

1. Nell'ambito del programma di intervento a favore dei cittadini - teso a favorire attività occupazionali quale stimolo alla partecipazione dei diversi momenti della vita collettiva, sviluppo di una proficua e sana attività motoria, facilitazione di momenti di incontro come possibilità di aggregazione sociale nonché per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura - l'Amministrazione Comunale di Monticello Brianza destina ad orti comunali appezzamenti di terreno di proprietà comunale, a favore di cittadini residenti sul proprio territorio.
2. Per orto comunale si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori ed ortaggi, per i bisogni dell'assegnatario e dei suoi familiari, con divieto di farne commercio.

### **Art. 2 - Individuazione lotti**

1. I lotti destinati ad orti per i cittadini sono di proprietà dell'Amministrazione comunale e vengono assegnati in gestione ai cittadini di Monticello Brianza secondo le disposizioni del presente regolamento.

### **Art. 3 - Requisiti per l'assegnazione**

1. Per l'assegnazione degli orti, i cittadini dovranno possedere i seguenti requisiti:
  - Essere residente nel territorio di Monticello Brianza.
  - Non sono fissati limiti massimi di reddito per accedere alla procedura di assegnazione dell'orto. Tuttavia, il bando prevederà l'attribuzione di un punteggio maggiore per le fasce più basse di reddito - calcolato in base ai criteri ISEE secondo gli scaglioni individuati dal bando medesimo.
2. Non potranno essere assegnati orti comunali a chi ha già in uso o in possesso, a qualsiasi titolo, appezzamenti di terreno coltivabili, posti nel territorio di Monticello Brianza e/o nei comuni limitrofi.

### **Art. 4 - Modalità di assegnazione**

1. L'assegnazione di nuovi orti avverrà mediante graduatoria definita allo scadere del termine per la presentazione delle domande come previsto dal bando all'uopo pubblicato e nel quale vengono definiti i criteri di attribuzione del punteggio.
2. Verranno prese in considerazione solo le domande pervenute al protocollo dell'ente secondo lo schema approvato contestualmente al bando.
3. In caso di un numero di domande superiore alle disponibilità del numero degli appezzamenti, verrà stilata una graduatoria "di riserva" tra tutti gli aventi diritto. A tale graduatoria si attingerà per le future assegnazioni, sino ad esaurimento.
4. La graduatoria di assegnazione avrà validità quinquennale, allo scadere della quale verrà indetto nuovo bando. Tale scadenza sarà anticipata, qualora sia esaurita la graduatoria.

5. Ogni assegnatario dovrà sottoscrivere apposito modulo di accettazione del regolamento.
6. In caso di rinuncia, non motivata, dell'assegnazione proposta, è fatta salva la possibilità di escludere l'assegnatario dalla graduatoria.

#### ***Art. 5 - Titolarità dell'assegnazione***

1. L'assegnazione è per nucleo familiare e non suscettibile di formare oggetto di successione a qualsiasi titolo.
2. L'orto viene assegnato in gestione ad un unico titolare, salvo richiesta espressa da parte di due interessati, entrambi in possesso dei requisiti, anche di differente nucleo familiare.
3. In ogni caso, l'orto non può essere ceduto né dato in affitto, ma deve essere coltivato direttamente con continuità.

#### ***Art. 6 - Disponibilità dell'orto***

1. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un orto.
2. Per nucleo familiare s'intende anche una convivenza di fatto, anche senza vincoli di parentela e con stato di famiglia separato.
3. Nel caso in cui l'assegnatario non sia più in grado di coltivare l'orto, gli è fatto obbligo di darne comunicazione al Comune, per gli adempimenti di competenza; l'orto verrà riassegnato ad altro richiedente, in base alla graduatoria.
4. In caso di decesso o rinuncia da parte dell'assegnatario (o di entrambi gli assegnatari), l'orto libero viene assegnato secondo i criteri sopra enunciati.
5. In caso di rinuncia o revoca della concessione dell'orto, all'assegnatario non spetta alcun contributo o indennità a qualsiasi titolo, né da parte dell'Amministrazione Comunale né dall'assegnatario che subentra nell'orto.

#### ***Art. 7 - Durata dell'assegnazione***

1. La concessione dell'orto avrà durata di 5 anni a partire dalla data di assegnazione dello stesso, rinnovabile per un periodo massimo di altri 4 anni.
2. Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

### **Art. 8 - Uso dell'assegnazione**

1. Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso. L'assegnatario dell'area non potrà svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione orticola.
2. In ogni caso, la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

### **Art. 9 - Decadenza dell'assegnazione**

1. Sono motivo di decadenza dell'assegnazione dell'orto le seguenti cause:
  - Rinuncia da parte dell'assegnatario.
  - Decesso dell'assegnatario.
  - Cambio di residenza.
  - Ricevimento di tre contestazioni scritte per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 10.
  - Cessione a terzi della coltivazione.
  - Mancato pagamento della quota-parte di consumo acqua e spese varie, entro il mese di gennaio di ogni anno, a seguito di sollecito scritto.
  - Ogni altro eventuale comportamento contrario alle disposizioni del presente regolamento e, più in generale, alla legislazione vigente in materia civile, penale e amministrativa.
2. Ogni motivo di decadenza dell'assegnazione verrà tempestivamente comunicato all'interessato.
3. L'orto dovrà essere lasciato libero entro tre mesi dalla notifica della decadenza, indipendentemente dalla scadenza naturale.

## **TITOLO II: Regole di gestione degli orti**

### **Art. 10 - Obblighi e divieti**

1. I cittadini a cui verranno assegnati gli orti si impegnano formalmente a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare ad attenersi ai seguenti obblighi e divieti:
  - Mantenere l'orto assegnato in stato decoroso;
  - È fatto divieto di costruzione abusiva di capanni e similari;
  - Non realizzare opere che alterino l'appezzamento assegnato, che allo scadere del contratto dovrà essere restituito nello stato originario;
  - Tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossetti di scolo;
  - Non abbandonare attrezzi nelle parti comuni. Gli attrezzi potranno essere posti nel deposito comunale;
  - Non danneggiare in alcun modo altri orti;
  - Non usare acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno; è comunque vietato l'utilizzo di canne dell'acqua per l'irrigazione degli orti;
  - Non accedere alla zona orti con bici e motocicli, ma servirsi degli spazi appositamente predisposti;
  - Non scaricare materiali, anche se non inquinanti;
  - È vietato tenere stabilmente animali negli orti. Sono altresì vietati allevamenti di ogni tipo.
  - Non sarà ammessa, inoltre, la presenza di animali.
  - E' vietato accendere stoppie, rifiuti e fuochi di qualsiasi genere;
  - E' vietato installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui;
  - E' vietata la coltivazione di piante frutticole, della vite, e comunque di piante arboree ad alto fusto; Le colture devono essere contenute ad un'altezza non superiore a 1,5 mt.
  - Non recare disturbo al vicinato con schiamazzi ovvero con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
  - Garantire ai funzionari del Comune l'accesso per eventuali ispezioni;
  - Procedere allo sgombero della neve sulle parti interessate al passaggio pedonale;
  - E' vietato utilizzare l'area assegnata per usi diversi da quelli previsti all'art.1 del presente regolamento;
  - È vietato l'ingresso negli orti di macchinari agricoli di grossa taglia.
2. In caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca motivata della concessione.

### **Art. 11 - Cauzioni e partecipazione alle spese**

1. L'assegnatario è tenuto al versamento nelle Casse comunali di una cauzione pari a € 50,00 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi del presente regolamento, che verrà incamerato a titolo di penale in caso di mancato rispetto degli obblighi di quanto dovuto.
2. Il costo per il consumo di acqua e delle spese di manutenzione ordinaria verrà, annualmente, richiesto forfettariamente a ciascun assegnatario in base all'effettivo costo. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

### **Art. 12 - Coltivazione biologica**

1. Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, pesticidi, ecc.) che possano arrecare danno all'ambiente.
2. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

### **Art. 13 - Rifiuti**

1. I rifiuti di tipo organico derivanti dalla coltivazione degli orti dovranno essere conferiti per il compostaggio all'isola ecologica comunale o presso l'area adibita al compostaggio. Per questo genere di rifiuto è difatti ammesso il suo riutilizzo, previo compostaggio, come concime o ammendante per il terreno. Il compostaggio dovrà essere effettuato esclusivamente utilizzando appositi contenitori; è vietato scavare buche o creare cumuli di scarti vegetali, o di qualsiasi altro genere di materiale o rifiuto, sul terreno.
2. Gli altri rifiuti dovranno essere conferiti presso l'isola ecologica comunale secondo le modalità del servizio o al domicilio dell'assegnatario.
3. E' severamente vietato depositare rifiuti negli orti comunali e nelle aree comuni fatto salvo quanto previsto al comma 1.
4. In ogni caso, è fatto l'obbligo di osservare le prescrizioni normative dettate per la raccolta differenziata dei rifiuti.

### **Art. 14 - Responsabilità**

1. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l'assegnatario possa subire e/o causare a terzi sarà ad esso esclusivamente imputabile.
2. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale.
3. Gli assegnatari designano un referente unico degli orti che ha il compito di relazionarsi con l'Amministrazione Comunale.

## **TITOLO III: Disposizioni finali**

### **Art. 15 - Disposizioni finali**

1. Le direttive specifiche e gli atti applicativi sono di competenza dei Responsabili dei Settori interessati, fermo restando che: al Settore Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio sono demandati gli atti di programmazione per l'eventuale messa a disposizione di appezzamenti di terreno da adibire a orti comunali; alla Polizia Locale e Controllo del Territorio in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio sono demandati poteri di ispezione e controllo.

2. Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.
3. L'eventuale rinuncia all'assegnazione dell'orto non comporta automatica esclusione dalla graduatoria, qualora sia determinata da condizioni temporanee di salute.